

Circolare 87/2022

Verona – ottobre 2022

ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 2% A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Inps, con messaggio n. 3499/2022, ha illustrato le novità operative in merito alla riduzione contributiva aggiuntiva di 1,2 punti percentuali a favore dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, prevista dal D.L. 115/2022.

Come noto, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell'esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro, maggiorato, per dicembre, del rateo di tredicesima.

L'Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare n. 43/2022. Successivamente, con il D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-*bis*), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

L'Istituto, con messaggio n. 3499/2022, ha fornito ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro per poter gestire l'esonero di 2 punti percentuali, indicando anche le modalità di compilazione dell'UniEmens.

In merito alle indicazioni operative è utile evidenziare i seguenti chiarimenti:

- la misura agevolativa non si applica, sia ai cessati antecedentemente al 1° gennaio 2022 sia ai cessati entro il 31 dicembre 2022, sulle competenze eventualmente erogate nell'anno successivo;
- in caso di superamento del massimale lvs la retribuzione da prendere a riferimento per il diritto all'agevolazione è l'imponibile contributivo della c.d. contribuzione minore;
- l'agevolazione spetta su quote di 13^a laddove di importo inferiore a un rateo di 224 euro;
- in caso di lavoratore con più rapporti di lavoro (anche con il medesimo datore di lavoro) il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero dev'essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro;
- in caso di lavoratore con più UniEmens per il medesimo datore di lavoro nel singolo mese, il calcolo della retribuzione utile per l'esonero dev'essere effettuato sommando i vari imponibili contributivi.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato